



COMUNE DI SAN FERDINANDO

Piazza Generale Nunziante, 1
89026 - San Ferdinando
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Codice Fiscale 82002040804
www.comune.sanferdinando.rc.it
Tel : 0966 7614111
fax : 0966 7614105
p.e.c. protocollo.sanferdinando@asmepec.it

LOCALIZZAZIONE

ITALIA	CALABRIA	CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	COMUNE DI SAN FERDINANDO
--------	----------	---	-----------------------------

P.C.S.

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

L. R. 17/2005 e s. m. i. e della L. U. R. n. 19/2002 e s. m. i.

Testo adeguato al Piano di Indirizzo Regionale concernente

Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio marittimo"
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n° 147 del 12 giugno 2007.

OGGETTO DELL'ELABORATO

Norme Tecniche di Attuazione (componente geologica)

SCALA ELABORATO

CODICE ELABORATO

SGR2

SINDACO

Dott. Andrea TRIPODI

ASSESSORE

Dott. Gianluca GAETANO

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Ferdinando LARUFFA

FIRMA

DATI PROGETTISTI

Arch. Beatrice BRUZZI'

Arch. Carlo STALTERI

GEOLOGO:

Dott. Amato PAGLIARO

TIMBRI - FIRME




VERSIONE	DATA	STUDIO GEOMORFOLOGICO	TECNICO INCARICATO
01	SETTEMBRE 2020	PRIMA STESURA	GEOL. AMATO PAGLIARO
02	MARZO 2021	REVISIONE	GEOL. AMATO PAGLIARO

Questo elaborato è di proprietà dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL COMUNE DI SAN FERDINANDO,
perciò qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata da


UFFICIO TECNICO - COMUNE DI SAN FERDINANDO

Piazza Generale Nunziante, 1 - 89026 - San Ferdinando Città (RC) - www.comune.sanferdinando.rc.it - Tel : 0966 7614111



INDICE

Art.1 - CRITERI GENERALI.....	1
Art.2 - SUDDIVISIONE IN CLASSI DI FATTIBILITÀ..	1
Art.3 - FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI - CLASSE I.....	1
Art.4 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI - CLASSE II.....	2
Art.5 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI - CLASSE III..	3
Art.6 - FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI - CLASSE IV.....	4
Art.7 - CRITERI DI PROGETTAZIONE E STUDI DI COMPATIBILITÀ..	6
Art.8 - INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE COSTIERE..	7
Art.9 - RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI.....	7
Art.10 - OPERE PORTUALI.....	7
Art.11 - AGGIORNAMENTO E MODIFICA DEL PSEC..	7
Art.12 - ATTIVITÀ CONSENTITE AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA L.R. n.17/2005.....	8
Art.13 - OPERE CONSENTITE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. n.17/2005.....	9



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - COMPONENTE GEOLOGICA

Seguendo le indicazioni dei “*contenuti minimi degli studi geomorfologici per i differenti livelli di pianificazione - Decreto Dirigenziale n.507 del 30.01.2015*”; la Relazione Geomorfologica viene corredata da una proposta di normativa geologico-tecnica-ambientale, **da riportarsi nelle Norme Tecniche di Attuazione di Piano**, del quale formeranno parte formale e sostanziale.

Art. 1 - CRITERI GENERALI


1. Le seguenti prescrizioni geologiche, espressamente previste dai “*contenuti minimi degli studi geomorfologici per i differenti livelli di pianificazione - Decreto Dirigenziale n.507 del 30.01.2015*”; costituiscono parte integrante formale e sostanziale delle **Norme Tecniche di Attuazione di Piano**.
2. Le stesse prescrizioni integrano e completano qualsiasi prescrizione del regolamento in materia geologico-tecnica-ambientale.

Art. 2 - SUDDIVISIONE IN CLASSI DI FATTIBILITÀ

1. La suddivisione del territorio in classi di fattibilità è basata su un processo diagnostico mirato a valutare i diversi tipi e livelli di pericolosità geologica e le incidenze negative che ad esse si associano, determinando limitazioni da nulle a massime sulla fattibilità delle azioni di Piano.
2. La relativa carta geotematica (**SGR10 - Carta della Fattibilità delle azioni di Piano**) è dunque mirata a dimostrare la fattibilità geologica, tenendo conto delle valutazioni critiche della pericolosità dei singoli fenomeni, degli scenari di rischio conseguenti e comunque di tutto quanto previsto nella componente geologico-ambientale.
3. La classificazione fornisce inoltre indicazioni generali in ordine alle cautele generali da adottare per gli interventi, agli studi ed alle indagini da effettuare per gli approfondimenti del caso, alle opere di riduzione del rischio ed alla necessità di controllo dei fenomeni in atto, imponendo limitazioni che sono risolvibili con accorgimenti tecnici di maggiore o minore peso economico. In tale ottica si individuano le seguenti quattro classi di fattibilità.

Art. 3 - FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI - CLASSE I

1. Nel territorio demaniale marittimo in esame, oggetto di Piano Comunale di Spiaggia, non sono state individuate aree ascrivibili a tale classe, ossia, a stabilità certa, non interessate da fenomeni di dissesto in atto o potenziali, sia per erosione costiera che per mareggiata o inondazione né soggette a potenziali fenomeni cosismici né soggette a vincoli ed a limitazioni d’uso.



Art. 4 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI - CLASSE II

1. In questa classe ricadono le aree, per le quali sono state rilevate condizioni di carattere geologico-tecnico-ambientale limitative all'urbanizzazione; per superare le quali si rendono necessari accorgimenti ed interventi, di non rilevante incidenza tecnico-economica, precisabili in fase esecutiva sulla base di approfondimenti di carattere geologico-tecnico-ambientale.

2. L'entità complessiva degli aspetti limitativi non pregiudica a "priori" l'edificabilità di tali aree, ma la rende, in ogni caso, subordinata ad un attento studio, soprattutto di natura geomorfologica che illustri gli aspetti morfo-dinamici costieri e sismici per la verifica nei confronti del rischio potenziale di liquefazione in caso di evento sismico; oltre agli studi ambientali prescritti per il superamento del vincolo paesaggistico esistente ed idrogeologico (talora presente).

3. In tale classe, sono state incluse anche le aree con bassa pericolosità di erosione costiera (P1), disciplinate dall'art. 11, comma 1 delle NTA del PSEC del 2016.


4. In tali aree (P1), oltre a tutti gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità P2 e P3 del PSEC, è ammessa anche la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, previo adeguato studio di compatibilità dell'intervento (a firma congiunta geologo - ingegnere), rispetto al pericolo di erosione costiera e di inondazione per mareggiata, redatto in conformità alle Linee Guida dell'A.B.R. da presentare presso gli uffici competenti all'approvazione.

5. Sia per gli interventi consentiti dalla normativa PSEC soprariportati, di cui all'art.11 delle NTA, che per gli interventi in aree non ricadenti in zona P1 del PSEC, e per i quali sia previsto dalla normativa vigente lo studio geologico-sismico, nel rispetto delle NTC 18 e relativa circolare n.7/2019 nonché del D.P.R. 06.06.01 n°380 e della L.R. n.16/2020 e relativo R.R.n.1/2021; sono richiesti obbligatoriamente:

a. Verifiche e calcoli condotte nei confronti del rischio potenziale di liquefazione dei terreni granulari, per via della presenza di falda ad una profondità non superiore a 15 m. dal p.c..

b. La determinazione del V_{seq} (velocità equivalente delle onde di taglio), dovrà essere effettuata mediante indagini sismiche dirette e/o indirette (down hole, cross hole, cono sismico, masw, sasw, rifrazione in onde s, ecc.); escludendo la possibilità del riferimento ad indagini precedenti e/o eseguite in aree circostanti.

c. La caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, dovrà basarsi su indagini geognostiche e geotecniche direttamente effettuate in situ (carotaggi, prove penetrometriche, ecc.) e/o in laboratorio; escludendo la possibilità del riferimento ad indagini precedenti e/o eseguite in aree circostanti.



Art. 5 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI - CLASSE III

1. In questa classe ricadono le aree a stabilità incerta entro i quali, possono risultare significativi i fenomeni erosivi costieri e di inondazione per mareggiata.

2. Rientrano in tale classe le aree con media pericolosità di erosione costiera (P2), disciplinate dall'art. 10 delle NTA del PSEC del 2016.

3. In tali aree, oltre a tutti gli interventi consentiti in area a pericolosità P3, sono ammessi anche le tipologie di interventi previsti al comma 1 lettere a), b), c), d), e) dell'art.10 delle NTA del PSEC (2016) di seguito riportati:

a) gli interventi di sopraelevazione;

b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienico-sanitario;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 1, lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (esclusa la realizzazione di locali interrati o seminterrati) a condizione che siano presenti ostacoli naturali o antropici (comprese le opere di difesa costiera) ritenuti idonei a contrastare l'azione del moto ondoso.

d) gli interventi di nuova costruzione in lotto intercluso non ubicato fronte mare, escludendo la realizzazione di locali interrati o seminterrati;

e) la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, non rientranti tra quelle sopraelencate, dovranno essere corredate da un adeguato studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo - ingegnere) e redatto in conformità alle Linee Guida emanate dall'ABR.


4. Per gli interventi di cui alla precedente lettera e) è previsto il parere dell'ABR da esprimersi entro 60 giorni.

5. Per gli interventi consentiti dalla normativa PSEC soprariportati, di cui all'art.10 delle NTA, e per i quali sia previsto dalla normativa vigente lo studio geologico-sismico, nel rispetto delle NTC 18 e relativa circolare n.7/2019 nonché del D.P.R. 06.06.01 n°380 e della L.R. n.16/2020 e relativo R.R.n.1/2021, sono richiesti obbligatoriamente:

a. Verifiche e calcoli condotte nei confronti del rischio potenziale di liquefazione nei terreni granulari, per via della presenza di falda ad una profondità non superiore a 15 m. dal p.c.

b. La determinazione del V_{Seq} (velocità equivalente delle onde di taglio), dovrà essere effettuata mediante indagini sismiche dirette e/o indirette (down hole, cross hole, cono sismico, masw, sasw, rifrazione in onde s, ecc.), escludendo la possibilità del riferimento ad indagini precedenti e/o eseguite in aree circostanti.

c. La caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, dovrà basarsi su indagini geognostiche e geotecniche direttamente effettuate in situ (carotaggi, prove




penetrometriche, ecc.) e/o in laboratorio; escludendo la possibilità del riferimento ad indagini precedenti e/o eseguite in aree circostanti.

6. In tale classe sono inoltre prescritti studi ambientali per il superamento del vincolo paesaggistico esistente ed idrogeologico (talora presente).

Art. 6 - FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI - CLASSE IV

1. Si tratta di settori di territorio a instabilità certa. In tali aree (in rosso) sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle elencate all'art.9 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) delle NTA del PSEC del 2016, di seguito riportate:

- a) interventi di demolizione delle strutture esistenti senza ricostruzione;
- b) realizzazione di nuove strutture esclusivamente amovibili e in conformità alla pianificazione comunale;
- c) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n.380 e ss.mm.ii., senza aumento di superfici e di volumi;
- d) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018 approvate con D.M. 17.01.2018;
- e) la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio nei casi in cui ci si trovi nella zona di retrospiaggia già urbanizzata e si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - Aree protette da efficienti opere di difesa costiera;
 - Aree interne rispetto a importanti rilevati stradali;
- f) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;
- g) interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;
- h) interventi volti alla mitigazione o rimozione del rischio idraulico sui tratti terminali dei corsi d'acqua (esclusa la spiaggia emersa) che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione costiera;
- i) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali), alle infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) e alle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti;
- j) interventi puntuali di difesa costiera sulla terraferma volti a diminuire il grado di



vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al pericolo e rischio di erosione, senza aumento di superficie e di volume degli edifici stessi;

k) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie, canali) e di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione e che venga salvaguardata la spiaggia emersa;

l) interventi di difesa costiera per la mitigazione del rischio e interventi volti alla ricostituzione e/o ripascimento di spiagge erose e all'eliminazione degli elementi d'interferenza antropica;

2. Per gli interventi di cui al precedente comma 1 lettere a), b), c), d), f) ed i) non è previsto il parere dell'ABR. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l) è previsto il parere dell'ABR da esprimersi entro 60 giorni.

3. I progetti definitivi relativi agli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l), e di manutenzione straordinaria di cui alla lettera i) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità dell'intervento (a firma congiunta geologo - ingegnere) rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata, redatto in conformità alle Linee Guida emanate dall'ABR.


4. Sugli edifici pubblici o privati, esclusi i manufatti e gli edifici vincolati ai sensi della Legge n.1089/39 e della Legge n. 1497/39 nonché di quelli di valore storico-culturale classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, già compromessi nella stabilità strutturale per effetto di mareggiate sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.

5. Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri. Al riguardo è opportuno salvaguardare gli ecosistemi dunari costieri esistenti e le zone di foce dei corsi d'acqua.

6. Nelle aree con elevata pericolosità di erosione costiera (P3), è, inoltre, prescritto quanto segue:

a) L'utilizzo di strutture e complessi ricettivo-turistici, sia fisse che amovibili, è subordinato all'attuazione di un sistema di monitoraggio e di pre-allertamento per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni. Tale sistema, a cura dei gestori e/o proprietari di dette strutture, dovrà essere coordinato con il Piano di Protezione Civile Comunale e dovrà essere attivato sulla base dei bollettini meteo diramati dagli Enti preposti.

b) Le strutture amovibili, di cui alla precedente lettera a), nei periodi in cui non vengono



utilizzate, dovranno essere poste in condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale.

7. Per gli interventi consentiti dalla normativa **PSEC** soprariportati, di cui all'art.9 delle NTA, e per i quali sia previsto dalla normativa vigente lo studio geologico-sismico, nel rispetto delle NTC 18 e relativa circolare n.7/2019 nonché del D.P.R. 06.06.01 n°380 e della L.R. n.16/2020 e relativo R.R.n.1/2021, sono richiesti obbligatoriamente:

a) Verifiche e calcoli condotte nei confronti del rischio potenziale di liquefazione nei terreni granulari, per via della presenza di falda ad una profondità non superiore a 15 m. dal p.c.

b) La determinazione del V_{seq} (velocità equivalente delle onde di taglio), dovrà essere effettuata mediante indagini sismiche dirette e/o indirette (down hole, cross hole, cono sismico, masw, sasw, rifrazione in onde s, ecc.), escludendo la possibilità del riferimento ad indagini precedenti e/o eseguite in aree circostanti.

c. La caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, dovrà basarsi su indagini geognostiche e geotecniche direttamente effettuate in situ (carotaggi, prove penetrometriche, ecc.) e/o in laboratorio; escludendo la possibilità del riferimento ad indagini precedenti e/o eseguite in aree circostanti.


8. In tale classe sono inoltre prescritti studi ambientali per il superamento del vincolo paesaggistico esistente ed idrogeologico (talora presente).

Art. 7 - CRITERI DI PROGETTAZIONE E STUDI DI COMPATIBILITÀ

1. In tutte le zone delimitate con pericolo di erosione costiera (P1-P2-P3) dal PSEC, tutti i provvedimenti che autorizzano interventi o attività lungo la costa devono essere basati su preventive valutazioni degli effetti che essi possono produrre sulle condizioni di pericolosità e rischio di erosione costiera e sulla tutela degli ecosistemi.

2. I criteri di massima per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli interventi di difesa dai fenomeni di erosione costiera sono indicati nelle "Linee Guida per la Progettazione ed Esecuzione degli Interventi" redatte nel 2006 nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro difesa del Suolo - Erosione delle Coste.

3. Le opere e le attività consentite sono comunque subordinate alla redazione di uno studio di compatibilità idraulico-marittimo e sedimentologico (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo - ingegnere) commisurato alla natura e all'importanza dell'intervento. Detto Studio dovrà essere conforme ai contenuti minimi riportati nelle "Linee Guida" di cui al precedente comma 2.



Art. 8 - INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE COSTIERE

1. In tutto l'ambito territoriale di applicazione del presente Piano Comunale di Spiaggia, in conformità al PSEC e nel rispetto dei precedenti articoli, sono ammessi:

a) gli interventi di sistemazione, miglioramento, conservazione, recupero e riqualificazione paesaggistica e ambientale di tratti di costa finalizzati a ridurre il rischio, che favoriscano la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali e la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona, anche attraverso processi di recupero naturalistico botanico e faunistico;

b) gli interventi di difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare che sono assoggettati sia alle Norme PSEC (art. 9 comma 1 lettera g) che alle Norme del PAI (pericolosità idraulica).

Art. 9 - RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI

1. Le concessioni demaniali sono rilasciate, rinnovate e revocate in conformità e nel rispetto dei contenuti del presente Piano Comunale di Spiaggia e del PSEC.


Art. 10 - OPERE PORTUALI

1. La realizzazione di opere portuali, nonché gli altri interventi infrastrutturali lungo la costa, devono essere corredati dallo studio di compatibilità, redatto secondo i criteri di cui alle citate Linee Guida per la progettazione degli interventi, da sottoporre a parere e approvazione del Comitato Istituzionale dell'ABR.

Art. 11 - AGGIORNAMENTO E MODIFICA DEL PSEC

1. Il Piano di bacino - Stralcio Erosione Costiera può essere aggiornato, integrato e sottoposto a varianti da parte dell'Autorità di Bacino, previa approvazione da parte del Comitato Istituzionale, anche a seguito di istanze di soggetti pubblici e privati, corredate da documentazione e rappresentazione cartografica idonea, in virtù di:

- a) valutazioni previste nei casi specificati all'art. 8 comma 6 delle NTA del PSEC;
- b) studi specifici corredati da indagini ed elementi informativi a scala di maggior dettaglio prodotti da pubbliche amministrazioni e redatti conformemente alle citate Linee Guida;
- c) nuovi eventi meteomarini da cui siano derivate modifiche significative delle condizioni di pericolosità;
- d) nuove emergenze ambientali;
- e) significative modificazioni della linea di costa;



f) acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico, tecnologico o storico, provenienti da studi o dai risultati delle attività di monitoraggio del Piano;

g) variazione significativa delle condizioni di rischio o di pericolosità derivanti da azioni ed interventi non strutturali e strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate.

2. Le istanze dei privati relative a riclassificazione di aree vincolate ai sensi del PSEC devono essere recepite dall'Amministrazione comunale competente con specifica delibera di Giunta o di Consiglio;

3. I reali livelli di pericolosità (P1, P2, P3) che interessano alcune zone di retrospiaggia possono essere diversi da quelli rappresentati sulla carta geotematica (SGR8 - Carta delle pericolosità geologiche). Per queste zone è possibile rivedere tali livelli mediante particolari procedure, così come specificato nelle Linee Guida dell'Autorità di Bacino.

Art. 12 - ATTIVITÀ CONSENTITE AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA L.R. n.17/2005

1. Salvo quanto disposto dal Codice della Navigazione, dal suo regolamento di attuazione, dalle leggi speciali in materia, dalle ordinanze emanate dal Capo del Circondario marittimo, con riserva di dare indirizzi con successivi regolamenti in ordine alla garanzia del pubblico utilizzo degli arenili, alla tutela e conservazione degli ambienti marini e litoranei, nelle aree demaniali marittime sulle quali la Regione esercita le funzioni delegate, possono essere anche effettuate:

b) interventi sul regime idraulico;

c) attività di ripascimento degli arenili soggetti a fenomeni erosivi, effettuato con sedimenti provenienti da dragaggi di fondali marini, con materiali naturalmente depositati sulle spiagge, negli alvei dei corsi d'acqua e ricavati nell'ambito di interventi di manutenzione degli stessi alvei o con altri materiali preventivamente dichiarati idonei;

d) attività di bonifica ambientale finalizzate alla difesa del litorale, alla tutela del paesaggio, del suolo e del regime delle acque;

e) le attività di cui al successivo comma 3.

2. Devono essere salvaguardate le piante di alto fusto, le alberature e i sistemi vegetali autoctoni.


3. Le concessioni dei beni demaniali marittimi possono essere rilasciate, oltre che per i servizi di interesse pubblico, ai fini di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 616/1977, anche per la realizzazione delle seguenti attività:

a) complessi balneari, compresi i servizi complementari, realizzabili a cura dei Comuni;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande inseriti nelle strutture di cui alla precedente lettera a);

c) noleggi e rimessaggio di unità da diporto;

d) campeggi, attività ricreative, sportive e culturali;



- e) attività di soccorso a mare prestate da organizzazioni di volontariato regolarmente autorizzate;
- f) approdi e/o porti classificati di categoria 2a, classe III, aventi funzioni turistiche o da diporto di cui all'art. 4 comma 3, lettera e), della legge 28 febbraio 1994, n. 84, secondo i criteri, le modalità e competenze fiscali fissati dal D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) campi boa e pontili galleggianti.

Art. 13 - OPERE CONSENTITE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. n.17/2005

1. Possono essere realizzati assetti, interventi, installazioni che permettano dai luoghi accessibili al pubblico la visibilità del mare e dell'orizzonte marino, delle dune e delle spiagge.

2. Nelle aree demaniali marittime vincolate alle utilizzazioni turistiche e ricreative possono essere realizzate opere considerate di facile rimozione delle seguenti tipologie:

a) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento;

b) strutture prefabbricate appoggiate su suolo o interrate;


c) impianti e manufatti totalmente interrati;

d) costruzioni ad un unico piano in muratura ordinaria, con solaio in cemento armato semplice o misto, oppure in pannelli prefabbricati, poggianti o meno su piattaforma in cemento di altezza massima di metri quattro dal piano di calpestio per rimessaggio di piccoli natanti come windsurf e canotti, per pronto soccorso per servizi di comunicazione e di accoglienza, per servizi igienici, per uffici di direzione e cassa, per servizio di guardiania, per spogliatoio a rotazione, per servizio ristoro.

3. Costruzioni e strutture esistenti vengono, su domanda del concessionario, normalizzate alla tipologia indicata nel comma che precede, rilasciando per tale finalità una concessione di durata pari al periodo necessario per l'ammortamento dei costi sostenuti da individuare con apposita convenzione da stipularsi con il Comune.

4. Per le strutture precarie normalizzate e facenti parte delle concessioni a scopo turistico-ricreativo già autorizzate, il concessionario potrà procedere al loro montaggio ad inizio stagione e smontaggio a fine stagione previa comunicazione all'autorità comunale concedente accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle medesime. È fatta salva la possibilità da parte del concessionario di lasciare in permanenza i servizi di utenza a condizione che restino assolutamente invisibili a livello di arenile.

5. Le strutture degli stabilimenti balneari, ove le condizioni territoriali lo consentano, su richiesta dell'interessato e previo parere dell'autorità concedente, possono permanere anche per l'intero anno, escludendosi, comunque, ogni ipotesi di intervento finanziario a



carico della pubblica amministrazione in conseguenza di danni provocati da calamità naturali.

6. La concessione per la realizzazione e l'esercizio di nuovi campeggi non può consentire manufatti e prefabbricati, container, case mobili su ruote o su ancoraggi di supporto che possano essere adibiti ad abitazione anche precaria. Inoltre, gli spazi eventualmente destinati a camper e roulotte devono essere distinti da quelli destinati a tende e bungalow.

7. Possono essere autorizzati interventi comprendenti opere di difficile rimozione solo in quanto necessarie a riqualificare l'ambiente, a migliorare la qualità dei servizi.